

ESSENTE



N. 9740/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MAURA LA TERZA

- Presidente -

LAVORO

Dott. PIETRO CURZIO

- Consigliere -

Dott. ANTONIO FILABOZZI

- Rel. Consigliere -

Ud. 09/05/2012 - CC

Dott. GIUSEPPE MELIADO'

- Consigliere -

R.G.N. 28688/2010  
con 9740

Dott. IRENE TRICOMI

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28688-2010 proposto da:

COMUNE di TRADATE 00223660127, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio dell'avvocato CANNIZZARO VALERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ORELLI GIANFRANCO giusta deliberazione di giunta n. 176/10 e giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ASGI - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE 07430560016, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, APN - AVVOCATI PER NIENTE ONLUS 97384770158, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA'

me



COOPERATIVA SOCIALE 11062930158, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 44, presso lo studio dell'avvocato MARTIGNONI ROSSANA, rappresentata e difesa dagli avvocati GUARISO ALBERTO, POLIZZI EUGENIO giuste procure a margine delle prime tre pagine del controricorso;

- *controricorrenti* -

avverso il provvedimento n. R.G. 7302/10 del TRIBUNALE di MILANO dell'8/09/10, depositato il 29/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI; è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

*ME*

r.g. n. 28688/2010 Comune di Tradate c. Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e altri

Oggetto: ricorso avverso decreto emesso su reclamo ex art. 44 d.lgs. n. 286/98

### ORDINANZA

Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

"1. Con decreto emesso sul reclamo proposto dal Comune di Tradate avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Milano ex artt. 4 d.lgs. n. 215/2003 e 44 d.lgs. n. 286/98, il Tribunale della stessa città, in composizione collegiale, ha respinto il reclamo del Comune ed ha accolto il reclamo incidentale, integrando l'ordinanza impugnata con l'ordine al Comune di Tradate di offrire l'erogazione del c.d. bonus bebè ai neonati che abbiano almeno uno dei genitori residenti nello stesso Comune da almeno cinque anni;

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Tradate affidandosi a quattro motivi di ricorso cui resistono con controricorso l'ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, l'APN - Avvocati Per Niente onlus e il Farsi Prossimo onlus;

3. Il ricorso è inammissibile alla stregua del principio stabilito da questa Corte (Cass. sez. unite n. 6172/2008) secondo cui "*il procedimento previsto dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 44, costituisce un procedimento cautelare cui si applicano, in forza dell'art. 669 c.p.c., comma 14, le norme sul procedimento cautelare uniforme previste dal libro quarto, titolo I, capo III c.p.c. in quanto compatibili; in particolare si applica l'art. 669 c.p.c., comma 8, sull'inizio della fase di merito. Ne deriva che non essendo l'ordinanza resa su ricorso o il decreto della Corte d'appello reso su reclamo provvedimento definitivo con carattere decisorio, è inammissibile contro di essa il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., né questo può essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione*" (nello stesso senso, sulla natura del procedimento in esame, cfr. Cass. sez. unite n. 3670/2011 cui *adde* Cass. sez. unite n. 7186/2011);

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione che precede e che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza;

P.Q.M.

*ME*

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 30,00 oltre € 1.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

*ME*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2012

Il Presidente

*Me Leo*

*AP*  
Il Funzionario Giudiziario  
Dot.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, .....



14/6/2012

Il Funzionario Giudiziario  
Anna PANTALEO



2

3

**CORTE DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE -**

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta

del Sig. *Au. Guoriso Alberto*

nell'interesse di *ASG.I. - Ass. Studi Guer. dell'Imm + 2*

in forma esecutiva.

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, li ..... - 4 LUG 2012



F.to **IL FUNZIONARIO**

Il Funzionario Giudiziario  
Antonella FONTANA

E' conforme alla prima copia rilasciata

- 4 LUG 2012

Roma, li.....



**IL FUNZIONARIO**

Il Funzionario Giudiziario  
Antonella FONTANA